



COMUNE di TRAVES
(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Allegato A) alla deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/10/2012

Titolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio come definito dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992: *“per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”*

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con delibera di Giunta Comunale possono essere resi disponibili per zone omogenee i valori venali medi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

I valori medi venali determinati con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 24/02/2006 vengono assunti a riferimento ai fini del presente comma.

3. I valori di cui al precedente comma 2 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

Titolo II - Agevolazioni

Art.3 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente. L'unità immobiliare al momento del ricovero doveva essere l'abitazione principale del proprietario o usufruttuario e per il periodo del ricovero non deve risultare locata.

L'assimilazione si estende alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art.4 Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'AIRE (anagrafe della popolazione italiana residente all'estero) , non locata.

L'assimilazione si estende alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Titolo III - Gestione dell'imposta, versamenti e rimborsi

Art. 5 Importi minimi

1. L'importo minimo sino a concorrenza del quale non sono effettuati rimborsi e non si procede al versamento dell'imposta è di euro 8,00.
2. L'importo minimo di cui al comma precedente è comprensivo di imposta e interessi ed eventuali sanzioni ed è riferito ad ogni singola annualità.
3. L'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote dell'imposta riservate al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili. Pertanto, il raffronto tra imposta dovuta e importo minimo deve essere effettuato dal contribuente prima della distinzione tra quota destinata al Comune e quota riservata allo Stato.

Art. 6 Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui sia stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura del tasso legale. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori all'importo stabilito dall'art. 5.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art.7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.